



IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Francesco Parisoli	Presidente
Simona Boiardi	giudice rel
Niccolò Stanzani Maserati	giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. 8/2021 r.g., promossa

DA

DA "SICREA S.p.A. in liquidazione", con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via John Fitzgerald Kennedy n. 15, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 02520960358, R.E.A. n. 288983 in persona del Liquidatore Dott. Alfredo Medici, elettivamente domiciliata in Modena, Via Canalino n. 20 presso lo studio e le persone degli Avv.ti. Matteo Nobili (codice fiscale NBL MTT 71A27 H223Z; PEC: matteo.nobili@ordineavvmodena.it) e Prof. Leopoldo Vignudelli (codice fiscale VGN LLD 79E25 A944I; PEC: leopoldo.vignudelli@ordineavvmodena.it) che la rappresentano e difendono come da procura in atti;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Reggio Emilia,
letto il ricorso ex art. 161, c. 1 della legge fallimentare depositato il 20 luglio 2021 da Sicrea spa in liquidazione, con il quale la società ha chiesto di essere ammessa alla procedura del concordato preventivo;



preso atto dell'avvenuta presentazione, da parte della ricorrente, di analogo ricorso con riserva ex art. 161, c. 6, della legge fallimentare, poi non seguito dalla presentazione della relativa proposta;

viste le successive integrazioni del 4 e del 27 ottobre 2021;

visto il parere del commissario giudiziale del 29-10-2021;

ritenuto che Sicrea spa in liquidazione rappresenti un soggetto astrattamente assoggettabile al procedimento concordatario, trattandosi di una società operante nel settore delle lavorazioni concernenti la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici (civili e industriali) e infrastrutture., in possesso di requisiti dimensionali di entità superiore alle soglie individuate dall'art. 1, c. 2, della legge fallimentare e caratterizzata da uno stato di crisi dovuto alla crisi del settore edile;

considerato, sui presupposti di ammissibilità, che la presente proposta di concordato è stata deliberata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, 4° comma e 152, 2° comma, lett. b), L.F. (non derogato dallo statuto sociale), dal Liquidatore della Società, con verbale redatto in data 17 luglio 2021 dal Notaio Dott. Luigi Zanichelli, rep. n. 123.733/39.938, depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 19 luglio 2021, nonché, ai sensi dell'art. 29.3 dello statuto sociale, dall'assemblea degli azionisti speciali con verbale redatto in pari dal Notaio Dott. Luigi Zanichelli, rep. n. 123.734/39.939, iscritto



presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 19 luglio 2021; che in allegato al ricorso introduttivo, contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, è stato depositato il bilancio al 31-12-2019, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e gli ulteriori documenti richiesti dalla legge fallimentare (segnatamente, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, lo stato analitico ed estimativo delle attività, perizie di stima dei cespiti immobiliari e degli altri beni costituenti l'attivo patrimoniale, l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà, il valore dei beni acquisiti nel patrimonio aziendale, le immobilizzazioni immateriali, finanziarie e materiali, i crediti verso clienti, un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione e le risorse finanziarie necessarie al suo compimento e delle relative modalità di copertura); rilevato che in data 5-10-2021 la società preponente ha depositato relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

rilevato, nondimeno, che il piano e la documentazione in allegato sono accompagnati da una relazione a firma del dott. Gualtierio Bertella, dotato dei requisiti previsti dall'articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare, nella quale si attestano la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità della proposta in funzione del soddisfacimento



dei creditori;

rilevato, nel merito, che il piano prospettato dalla parte istante si basa su un piano di concordato cosiddetto "misto" che prevede la compresenza di attività liquidatorie rappresentate dall'incasso di crediti, dalla valorizzazione di partecipazioni sociali e dalla vendita di cespiti immobiliari, accompagnate dalla prosecuzione di un ramo di attività aziendale attraverso l'affitto di azienda già in essere e la successiva cessione della stessa;

rilevato che il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 L.F. fa propria la proposta irrevocabile d'acquisto ricevuta da Sicrea Cantieri S.r.l. e, dunque, comprende l'offerta da parte di un soggetto già individuato ex art. 163- bis L.F.;

rilevato che la vendita del ramo di azienda SICREA avrà luogo e sarà eseguita precedentemente all'omologa del concordato preventivo all'esito di procedura competitiva;

Il piano prevede la soddisfazione dei creditori nei seguenti termini: i) i creditori titolari di crediti prededucibili (di natura privilegiata e chirografaria) e i creditori titolari di crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis nn. 1) e 2) cod. civ. e dal privilegio speciale sussidiario immobiliare ex art. 2776 cod. civ., entro il 30 settembre 2022 (tre mesi dall'omologazione del concordato che si stima abbia luogo entro il 30 giugno 2022), fatto salvo per i crediti prededucibili di maturazione antecedente o successiva a tale data, che saranno soddisfatti alla scadenza; (ii) i creditori titolari di crediti assistiti da privilegio



generale mobiliare ex art. 2751- bis nn. 4), 5) e 5-bis) cod. civ. e dal privilegio speciale sussidiario immobiliare ex art. 2776 cod. civ., a eccezione dei crediti di rivalsa IVA ex art. 2758, comma 2, cod. civ., quanto al 50% dei loro crediti entro il 31 dicembre 2022 e quanto al residuo 50% entro il 31 dicembre 2023; (iii) gli enti titolari di crediti contributivi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (INPS e INAIL) assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2753 cod. civ. e dal privilegio speciale sussidiario immobiliare ex art. 2776 cod. civ., entro il 31 dicembre 2023; (iv) l'Agenzia delle Entrate per tributi indiretti (imposta di registro e canone RAI) assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2758, co. 1, cod. civ., i creditori titolari di crediti di rivalsa IVA assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2758, co. 1I, cod. civ. e l'Agenzia delle Entrate per tributi diretti (ritenute ed imposte dirette) assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2752, co. 1, cod. civ. e dal privilegio speciale sussidiario immobiliare ex art. 2776 cod. civ., entro il 31 dicembre 2023; (v) l'Agenzia delle Entrate per credito IVA assistito da privilegio generale mobiliare ex art. 2752, co. 1, cod. civ., quanto a Euro 250.000, entro il 31 dicembre 2023 e quanto al residuo in due rate di eguale importo di cui la prima entro il 31 dicembre 2024 e la seconda entro il 31 dicembre 2025; (vi) gli Enti locali (Comuni) per IMU, titolari di crediti assistiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2752, ult. co., cod. civ., e i creditori titolari di crediti per



accise di rivalsa ex art. 16 del D.Lgs. n. 504/1995 assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile cui è posposto, entro il 31 dicembre 2025; (vii) i creditori titolari di crediti chirografari e prelatizi speciali ex art. 2758, co. 1I, cod. civ. per i quali non sono stati rinvenuti e individuati nel patrimonio della Società, alla data di pubblicazione della nuova domanda di Concordato, i beni mobili che hanno formato oggetto della cessione e/o ai quali si riferisce il servizio, quanto al 50% dell'11,5% del valore nominale dei loro crediti entro il 31 dicembre 2025 e quanto al residuo 50% entro il 31 dicembre 2026: non è quindi prevista la suddivisione in classi;

vista l'attestazione ex art.186 bis secondo comma lett. b. L.F. in ordine alla funzionalità della continuazione dell'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori: al riguardo l'attestatore evidenzia che la proposta prevede percentuali e tempistiche di soddisfazione migliori rispetto a quelle del fallimento;

ritenuto, in virtù dell'inquadramento della fattispecie nell'ambito del concordato in continuità aziendale, che si debba affermare la piena legittimità del concordato con riferimento alle percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari prospettate dalla preponente nei termini dell'11,51%;

ritenuto che l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 186 bis, c. 1, ultimo periodo, L.F. esclude, al riguardo, che ai fini della qualificazione della fattispecie si debbano



comparare l'entità degli apporti economici provenienti dalla continuità aziendale (in questo caso indiretta) e quelli derivanti dalla liquidazione del patrimonio, essendo richiesta, invece, la verifica del carattere non simulato o fraudolento della prosecuzione o dell'affidamento a terzi dell'attività d'impresa; in questa ottica nessun elemento rende palese l'intenzione della proponente di preconstituire il compendio aziendale ceduto allo scopo di sottrarsi all'obbligo, previsto dall'art. 160, c. 4, R.D. n. 267/1942 per il concordato liquidatorio, di pagare in misura non inferiore al 20% i crediti chirografari;

vista, infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 734/2020) che ha ritenuto che vada qualificato con continuità aziendale quel concordato preventivo in cui: " alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis legge fall., che al primo comma espressamente contempla anche una simile ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito. Tale norma non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnato una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una simile organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori";



rilevato che è presente tra gli allegati l'attestazione di cui all'art. 160, c. 2 L.F. con riferimento alla soddisfazione non integrale o dilazionata di alcuni creditori prelatizi;

ravvisata l'opportunità di affidare l'incarico di commissario giudiziale alla dott.ssa Federica Zaniboni;

rilevato che la società proponente ha presentato contestualmente al ricorso introduttivo domanda ex art. 182-ter, c. 2, L.F.; risulta già depositata documentazione attestante la notifica agli enti competenti della transazione fiscale ritenuto che nel biennio anteriore alla presentazione del ricorso la proponente non ha presentato analoga richiesta con riserva a cui abbiano fatto seguito un'ammissione al concordato preventivo o l'omologa di accordi ex art. 182 bis della legge fallimentare;

P.Q.M.

Visti gli artt. 160, 161, 162 e 163 del R.D. n. 267/1942, così provvede:

- a. dichiara aperta la procedura di concordato preventivo SICREA S.p.A. in liquidazione", con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via John Fitzgerald Kennedy n. 15, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 02520960358;
- b. designa la dott.ssa Simona Boiardi come giudice delegato;
- c. nomina la dott.ssa Federica Zaniboni commissario giudiziale;
- d. ordina la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato per il giorno 28 aprile 2022 ore 9,45 e fissa il termine di trenta giorni dalla data di deposito del provvedimento di apertura



- per la comunicazione ai creditori dell'avviso previsto dall'art. 171 L.F;
- e. fissa il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del presente decreto per il deposito nella cancelleria del tribunale di un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di € 417.000,00, pari al 20% delle spese presumibilmente necessarie per l'intera procedura;
- f. ordina alla parte ricorrente la consegna al commissario giudiziale, entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, di copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- g. dispone la pubblicazione del presente decreto ai sensi degli artt. 17 e 166 della legge fallimentare.

Si comunichi al Pubblico Ministero.

Reggio Emilia, 2 novembre 2021

il giudice estensore

Simona Boiardi

il Presidente
Francesco Parisoli

